



**Avv. NICOLA DE DONNO**

Via G. Mangionello, 13 - 73024 MAGLIE (LE)

Tel. / Fax 0836-426121 Cell. 320.87.53.574

E-mail: avv.nicoladedonno@libero.it

E-mail Certificata: avv.nicoladedonno@pec.it

**TRIBUNALE DI BOLOGNA \* SEZIONE LAVORO**

**ILL/MO SIG/ GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 CPC CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA  
NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

\* \* \* \* \*

Per la Prof.ssa **GUIDO Rosa Laura** nata a Campobasso (CB) il 30/08/1954, C.F. GDURLR54M70B519V, elettivamente domiciliata a Maglie in via Mangionello, n. 13 presso lo studio dell'avv. Nicola DE DONNO, C.F. DDNNCL78A01E815S, (il quale chiede che tutte le comunicazioni relative al presente giudizio siano inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata avv.nicoladedonno@pec.it ovvero al numero di telefax 0836-426121), che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente ricorso

**CONTRO**

- 1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA (80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma in viale Trastevere, 76/A;**
- 2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;**
- 3. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.**

**PREMESSO CHE**

- a.** La Prof.ssa GUIDO Rosa Laura è stata assunta in qualità di docente di ruolo a tempo indeterminato nella Scuola Secondaria di Secondo Grado, classe di concorso A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI, attualmente titolare ed in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Paolini Cassiano" di Imola (BO).
- b.** La ricorrente risiede a Squinzano, Lecce, con la propria famiglia costituita dal marito, affetto da sclerosi multipla sin dal 1984, e dalla figlia di 16 anni.

- c. E' stata assunta con contratto a tempo indeterminato in data 28.11.2015 a seguito del Piano straordinario Assunzionale previsto dall'art. 1 comma 98 Lettera C della Legge n. 107 del 13.07.2015, c.d. "La buona scuola"(All. n.1).
- d. Come previsto dalla citata Legge e specificato dal contratto individuale, alla docente è stata assegnata per l'a.s. 2015/2016 la sede provvisoria "Istituto Tecnico Economico A. De Viti De Marco" di Casarano, Lecce, per poi attendere l'assegnazione della sede definitiva in seguito alle operazioni di mobilità previste per l'anno scolastico 2016/2017.
- e. A tal fine, ha presentato rituale domanda di trasferimento con l'indicazione delle preferenze territoriali, i vari Ambiti Territoriali in cui sono state suddivise le province italiane ai fini del piano di mobilità (All. n.2).
- f. In ragione dei titoli posseduti e delle esigenze familiari, la docente ha partecipato alla "Fase C" della mobilità 2016/2017 con punti 15, , oltre punti 6 per ricongiungimento familiare nel primo Ambito richiesto, ossia Ambito Puglia 0017 (si veda la domanda di mobilità All. n.2).
- g. Orbene, è accaduto che all'atto della pubblicazione dei trasferimenti della scuola secondaria di secondo grado per l'a.s. 2016/2017, la ricorrente, pur risultando inserita nell'elenco dei trasferimenti con punti 15 (cui si aggiungono, come detto, punti 6 per il ricongiungimento familiare nel primo ambito richiesto, ossia Puglia 0017),, è stata assegnata **all'Ambito Territoriale EMILIA ROMAGNA n. 0004, cioè ad ambito NON indicato tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità!** (Si veda la mail di notifica del 31.08.2016, All. n.3).
- h. Di contro, altri partecipanti allo stesso piano di mobilità, aventi punteggio e posizione, nell'elenco dei trasferimenti, di gran lunga inferiori rispetto a quelli della ricorrente, sono stati inspiegabilmente assegnati nelle sedi indicate dall'istante con precedenza nell'elenco delle preferenze espresse e, comunque, di gran lunga vicini rispetto a quella, molto più distante ,assegnatale. A mero titolo esemplificativo, si veda nell'Ambito Puglia 0019, indicato dalla ricorrente come preferenza n. 3, la posizione del docente GUIDA Deodato Giovanni con punti 12. (All. n. 4 pag. 97).
- i. Tale circostanza è certamente da attribuire ai numerosi errori compiuti dal MIUR nel compimento di dette operazioni, talmente paradossali ed

evidenti da aver trovato ormai quotidiana trattazione su tutti i mezzi di informazione nazionali.

- j. Ravvisata tale situazione di illegittimità la ricorrente ha provveduto ad inoltrare, per il tramite di altro procuratore, ricorso innanzi al Tar del Lazio – Sez. III bis che ha dichiarato *“il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”* (Sentenza n. 685/2017, All. n.5).

### **L'odierna ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento in un Ambito Territoriale fra quelli indicati ai primi posti delle preferenze**

Con la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, c.d. “La buona scuola”, è stato avviato un piano straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/2016, ripartito nelle seguenti fasi: fase Zero, fase A, fase B e fase C. (art. 1 comma 98). L'odierna istante ha partecipato alla “Fase C” di detto piano assunzionale, la quale prevedeva la copertura dei posti in organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo la Fase B; in particolare è stata attinta dalla graduatoria ad esaurimento (G.A.E.) della provincia di Lecce, nella quale era iscritta da ben 23 anni. Successivamente, ha partecipato alla “Fase C” del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108<sup>1</sup> della stessa Legge n. 107/15 e disciplinato dall'art. 6 del C.C.N.I. sulla mobilità del 08.04.2016, mobilità prevista su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio

<sup>1</sup> Il comma 108 della Legge 107/15 recita: “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

nazionale. A tale scopo la ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione indicando, nella stessa, l'elenco delle preferenze territoriali.

E' accaduto, però, che all'esito delle operazioni di mobilità la ricorrente, assegnata all'Ambito Territoriale EMILIA ROMAGNA 0004 (NON indicato tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità!), si è vista scavalcare negli Ambiti Territoriali più vicini alla propria residenza ed al proprio nucleo familiare, da docenti con punteggio notevolmente inferiore.

Appare di tutta evidenza che l'illegittima condotta dell'Amministrazione Scolastica ha comportato che, in numerosissimi casi, pur a parità di requisiti per la mobilità, docenti con punteggio maggiore, come la ricorrente, siano stati assegnati in sedi molto distanti e non indicate nella domanda di mobilità od indicate fra le ultime preferenze mentre altri, pur con punteggio inferiore, siano stati assegnati in sedi vicine ed indicate come prime preferenze. Così facendo, il M.I.U.R. ha violato palesemente il principio di scorrimento della graduatoria, fondato sul merito ed espresso dal punteggio attribuito a ciascun docente nella fase dei trasferimenti e ciò nonostante vi fossero posti sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i partecipanti alla procedura di mobilità.

### **ISTANZA CAUTELARE**

*Medio tempore*, si impone l'adozione di una misura cautelare che, considerata l'estrema urgenza del caso, (per cui si ritiene necessaria l'emissione di un decreto cautelare *inaudita altera parte*), consenta di salvaguardare i diritti e le prerogative della ricorrente, in quanto l'arbitraria condotta posta in essere dall'Amministrazione Scolastica, l'ha condotta a prestare servizio in una sede molto lontana dalla propria città d'origine e dalla propria famiglia composta, come detto, dal marito invalido affetto da sclerosi multipla (Cfr. verbale commissione medica Allegato n. 6) e dalla figlia minore.

### **Fumus boni juris**

**Violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 per carenza di motivazione**  
**– Violazione dell'art. 28 co. 1 del D.P.R. n. 487/1994, principio dello**

**scorrimento della graduatoria – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.**

Come emerge dalla documentazione in atti, il M.I.U.R. non ha fornito alcuna motivazione circa l'assegnazione della ricorrente in una sede tanto lontana rispetto a quelle disponibili e più vicine alla propria residenza, non consentendole di valutare la correttezza della procedura con una rigorosa indagine, eventualmente anche con l'ausilio di esperti del settore, volta a comprendere i meccanismi burocratici che hanno condotto a tale assurdo risultato. Tuttavia, dagli atti pubblicati dal Ministero, si evince chiaramente l'illegittimità del provvedimento adottato in danno della lavoratrice.

Ed infatti, l'art. 6 del C.C.N.I. Mobilità afferma che *“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio”*. Dunque, gli Uffici Scolastici Regionali avrebbero dovuto procedere all'assegnazione della sede per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento e **seguendo il principio dello scorrimento della graduatoria**, fino al limite dei posti disponibili: avrebbero quindi dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via gli ambiti, così come indicati nell'elenco delle preferenze, seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria rappresentato dal **punteggio assegnato a ciascun docente**. Tale principio *“... vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”* (Tribunale del Lavoro di Trani, ordinanza n. 28744 del 16/09/2016).

E' evidente che, nel caso di specie, tutto ciò non è avvenuto, né si conoscono i motivi per cui la ricorrente, al pari di tanti colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile tra quelle indicate come preferenza, poiché il M.I.U.R. non ha mai reso noto il criterio seguito per assegnare le sedi, ossia il famigerato **“algoritmo”** che certamente non ha rispettato il principio dello scorrimento della graduatoria: ciò ha portato ad

una situazione paradossale per cui, a maggior punteggio in graduatoria dei docenti, non corrisponde una sede più favorevole.

Il Tribunale del Lavoro di Trani pronunciandosi su un caso analogo, con la recentissima ordinanza già citata n. 28744 del 16/9/2016, ha stabilito che: *“Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell’art. 1, co.108, L. 107/15 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all’O.M.), dell’art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell’art. 28, co. 1, D.P.R. n. 487/1994”.*

Sempre in tema di scorrimento della graduatoria, il Consiglio di Stato ha statuito che: ***“il mancato rispetto dei criteri per l’assegnazione delle sedi e l’utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell’imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell’attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito ... sotto il profilo generale, dall’art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria integrata. Il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore”.*** (Consiglio di Stato sez.IV Sent. n. 5611 del 18.10.2011).

Ne discende, pertanto, che il M.I.U.R. non potesse in alcun modo derogare a tale principio, dal momento che lo stesso assurge al rango di principio normativo generale della materia, che opera anche quando non sia espressamente previsto dalla specifica normativa di settore.

Inoltre, con il C.C.N.I. disciplinante la mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 e la relativa O.M. di attuazione n. 241 del 8/4/2016, **il M.I.U.R. ha disatteso le legittime aspettative della ricorrente nascenti dall'art. 1, comma 108 della Legge n. 107/2015 relativamente alla disciplina sulla mobilità ai fini dell'assegnazione della sede definitiva di servizio, che non prevedeva alcuna disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti dalle Graduatorie di merito (G.M.) del concorso 2012 e quelli, come la prof.ssa Guido, provenienti dalle G.A.E.**

Infatti, l'art. 1 comma 108 della suddetta Legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce che “... *successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale ...*”; garantendo inoltre, e non a caso, parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria annuale interprovinciale sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (si veda l'ultimo periodo del comma in esame così come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in Legge n. 89/2016, art. 1/bis).

Dunque, circa l'assegnazione della sede definitiva, non era prevista alcuna disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98 lettere b) e c) e, quindi, tra quelli di cui all'art. 1, comma 96 lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli, come il deducente, di cui all'art. 1, comma 96 lettera b) provenienti dalle G.A.E. Invece, l'O.M. n. 241 del 8/4/2016, attuativa del C.C.N.I. siglato in pari data, ha in tal modo introdotto **un'illegittima disparità di trattamento** tra i docenti, introducendo due fasi distinte e progressive e privilegiando in tal modo i primi in danno dei secondi. Ed infatti, nell'art. 6 del C.C.N.I. Mobilità punto 2 indicata come fase B della mobilità, si legge che: “*Gli assunti nell'a.s.*



*2015/2016 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia ...”, mentre agli “ ... assunti nell’a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ...” è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che questi ultimi “ ... parteciperanno a mobilità territoriale”.*

Così facendo, soltanto ai docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 viene di fatto assicurata, o comunque privilegiata, la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in Ambito provinciale, mentre i provenienti da GAE sono costretti a richiedere una sede tra gli Ambiti Territoriali a livello nazionale (mobilità su scala nazionale), concorrendo poi nella sede provinciale di prima scelta in via subordinata ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità. In questo modo, soltanto ai provenienti da G.M. viene garantita la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria in danno dei provenienti da GAE che volessero scegliere la sede definitiva in quell'Ambito in base al punteggio posseduto.

Tale evidente disparità di trattamento, è vissuta come una vera e propria beffa dall'odierna ricorrente (come da tutti i docenti assunti nella medesima Fase da G.A.E.) dal momento che la stessa era inserita nelle primissime posizioni della graduatoria ed aveva oltre venti anni di precariato sulle spalle, mentre i partecipanti al concorso 2012 erano in gran parte neo laureati senza alcuna esperienza di insegnamento e, quindi, con scarso punteggio; inoltre, gli idonei del concorso 2012 erano iscritti in una graduatoria regionale, mentre le G.A.E. sono graduatorie provinciali.

Sempre **l'O.M. n. 241 del 8/4/2016, attuativa del C.C.N.I. Mobilità, ha introdotto un ulteriore pregiudizio in danno dei docenti provenienti da G.A.E., come l'odierna ricorrente, che non trova alcun riscontro nella Legge n. 107/2015.** L'art. 6<sup>2</sup> del C.C.N.I., ha previsto per i trasferimenti del personale docente per l'a.s. 2016/2017, quattro fasi progressive:

<sup>2</sup> ART. 6 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:  
FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di



1) la “Fase A” riguarda i trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali: questa fase comprende l’assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/2015 ed anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A;

2) la “Fase B” riguarda i trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e l’assegnazione della sede

---

mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

#### FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

#### FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

#### FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

definitiva provinciale dei docenti delle G.M. 2012 assunti in fase B e C. In relazione a questa fase, il C.C.N.I. l'O.M. n. 241 del 8/4/2016 hanno previsto, benché tali previsioni non siano contenute all'art. 1 comma 108 della Legge n. 107/15, la titolarità su scuola e non solo su Ambito in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su Ambito nel caso di assegnazione su Ambiti successivi al primo, ed inoltre per i docenti neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle G.M. 2012, la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione, in titolarità su Ambito;

3) la "Fase C" riguarda l'assegnazione della sede definitiva su Ambito Territoriale dei docenti assunti in fase B e C dalle Graduatorie ad esaurimento (G.A.E.). Essa prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle G.A.E. in fase B e C;

4) la "Fase D" riguarda i trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in fase Zero ed A (sia da G.A.E. che da G.M.) e dei docenti assunti da G.M. 2012 in fase B e C. Anche per questa fase, il C.C.N.I. e l'O.M. n. 241 hanno previsto, contrariamente alla Legge n. 107/15, il trasferimento interprovinciale in titolarità su Ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero ed A (sia da G.A.E. che da G.M.) e dei docenti assunti da G.M. 2012 in fase B e C, senza contemplare i docenti assunti da G.A.E. nelle fasi B e C.

Pertanto, appare evidente che la mobilità dei docenti relativa alle Fasi B e D si pone nettamente in contrasto con quanto previsto dall'art. 1 comma 108 delle Legge n. 107/15, ossia che per l'a.s. 2016/2017 i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale e per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle G.A.E. nelle fasi B e C.

Invece, l'art. 6 del C.C.N.I., a proposito della "Fase B" prevede che: *"Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e*

*nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto*". Così facendo, la contrattazione collettiva, attuata con l'O.M. n. 241, ha introdotto per la Fase B una deroga alla previsione contenuta nella Legge n. 107/15 prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su Ambito, pregiudicando in tal modo i diritti dei docenti entrati in ruolo nell'a.s. 2015/2016 e determinando una evidente disparità di trattamento priva di fondamento. Tale previsione, ha spinto (invogliato) i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 a presentare domanda di mobilità dal momento che per loro è stata prevista la possibilità di ottenere, nel caso di trasferimento nel primo Ambito richiesto, la titolarità su scuola e non solo su Ambito; diversamente, se si fosse agito nel rispetto del dettato della Legge n. 107/15, difficilmente tale categoria di docenti avrebbe presentato la domanda di mobilità, dovendo concorrere con gli altri docenti dell'Ambito e dovendo poi passare, per l'assegnazione della scuola, per la procedura c.d. della "chiamata diretta" da parte del dirigente scolastico, prevista dalla medesima Legge, che prevede l'invio del *curriculum vitae* presso le singole scuole, il successivo colloquio con il dirigente, ecc.

**L'art. 6 del C.C.N.I., quindi, ha creato una palese ed illegittima disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da G.A.E. e quelli provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012, disparità assolutamente non contemplata dalla Legge n. 107/15 che peraltro, all'art. 1 comma 196, prevede espressamente che: Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge**".

Occorre inoltre considerare, che il criterio di assegnazione della sede a seguito della domanda di mobilità obbligatoria, non può essere considerato l'ordine di indicazione delle sedi indicate nella domanda di trasferimento, in quanto ciò si pone in evidente contrasto con l'art. 97 Cost. Come stabilito con recentissima ordinanza da Tribunale di Latina, infatti: "Aderendo a tale

*impostazione, l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. privilegia chi ha un punteggio maggiore; il tutto aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso". (Tribunale di Latina, ordinanza del 14.03.2017, All. n.8).*

Dunque il buon diritto – *fumus boni juris* - della docente Rosa Laura Guido e, quindi, la conclamata illegittimità dell'operato dell'Amministrazione Scolastica, è stata diffusamente dedotta e documentalmente provata.

### **Periculum in mora**

Ai fini dell'accoglimento della richiesta cautelare, si evidenzia, altresì, la sussistenza del requisito del "*periculum in mora*". Nel caso di specie, infatti, esiste certamente il rischio che le ragioni dell'esponente subiscano un serio pregiudizio ove questa sia costretta ad attendere l'esito del giudizio di cognizione ordinaria, i cui tempi contrastano con il diritto per la cui tutela si agisce in giudizio: appare infatti di ogni evidenza che, a causa della mancata legittima assegnazione ad una sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella assegnatagli, l'odierna ricorrente vede vanificato il proprio diritto al ricongiungimento familiare con il marito, affetto da sclerosi multipla, e la figlia minore di età, oltre a subire un considerevole danno economico, dovendo sostenere tutte le spese di soggiorno (affitto, utenze, ecc.) e di trasporto per raggiungere la sede di lavoro.

Al riguardo, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia con recentissima ordinanza ha stabilito che: "*E' invero innegabile che il trasferimento presso una sede lavorativa distante circa 300 km dal proprio luogo di residenza*

*incida negativamente sulla vita personale e di relazione del ricorrente (...) con gravi ripercussioni soprattutto in termini di repentino sconvolgimento dei delicati equilibri familiari e genitoriali".* (Giudice del Lavoro Tribunale di Foggia, ordinanza n. 56079 del 14/12/2016, Allegato n.7).

Sulla stessa linea il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi il quale, con ordinanza del 11.10.2016, ha stabilito che il trasferimento "... *non può non determinare evidenti ripercussioni sulla vita privata di ciascun lavoratore. Va infatti evidenziato come alla stregua delle allegazioni di parte ricorrente relative alla situazione personale e familiare dei ricorrenti (distanza chilometrica dal luogo di residenza con conseguenti ricadute sulla cura dei figli, della famiglia, degli affetti e, in generale sullo stile di vita), sia possibile richiamare la giurisprudenza che ha evidenziato come "la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del "periculum in mora".* (Tribunale Civitavecchia 10.01.2008) ed altresì che "*in caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente"* (Tribunale Roma 26.01.2000).

Insomma, esiste certamente il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere il diritto per il tramite delle vie ordinarie, possa determinare un pregiudizio irreparabile non risarcibile per equivalente.

### **ISTANZA PER LA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

#### **Premesso che**

Si ritiene non necessaria la notifica a tutti i potenziali controinteressati, dal momento che, come stabilito in un caso del tutto analogo dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia con la citata ordinanza n. 56079 del 14/12/2016 (All. 7), "*nel caso di specie, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In particolare, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, atteso che il bene della vita anelato dalla*

*parte ricorrente non è l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri, bensì quello di essere rettamente assegnato ad una sede dell'ambito territoriale Puglia 0019 o ad altra indicata secondo l'ordine espresso nella domanda di mobilità, secondo i titoli ed il punteggio posseduti, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento". Inoltre il trasferimento della ricorrente può avvenire anche in soprannumero, quindi senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità. Tuttavia, qualora l'On.le Giudicante ritenga necessario notificare il presente ricorso a tutti i possibili controinteressati, ossia tutti i docenti trasferiti negli Ambiti Territoriali indicati dall'istante nella domanda di mobilità ed aventi punteggio minore*

#### **Considerato che**

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- tale forma di notifica viene sistematicamente utilizzata in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo il sito del M.I.U.R. all'indirizzo [http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_17/marzo](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_17/marzo));

#### **Si chiede**

di essere autorizzati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., alla notifica del testo integrale del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati, derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c., nel modo meno oneroso e più tempestivo, tramite pubblicazione sul sito internet dedicato del M.I.U.R. nella sezione "atti di notifica".

Per quanto esposto, e quindi per tutte le motivazioni e causali indicate in narrativa, la ricorrente GUIDO Rosa Laura, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

#### **C H I E D E**

che il **GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA** con decreto emesso *inaudita altera parte*, in considerazione dell'urgenza del caso, voglia accogliere le seguenti conclusioni

**VOGLIA**  
**L'ILL/MO SIG. GIUDICE ADITO**

ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta

In via principale:

**1) Previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi, - ed in particolare del C.C.N.I. del 8/4/2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data, illegittimi poiché in contrasto con l'art. 1 Comma 108 della Legge n. 107/15 come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in Legge n. 89/2016, art. 1/bis - ACCERTARE e DICHIARARE per le causali indicate in narrativa del presente atto, l'illegittimità dell'operato delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale EMILIA ROMAGNA 0004 in luogo dell'Ambito Territoriale PUGLIA 0019 legittimamente spettante, o di altro Ambito più vicino alla propria residenza ed al proprio nucleo familiare fra quelli elencati nelle preferenze espresse nella domanda di trasferimento, spettante in base all'ordine delle preferenze nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;**

Conseguentemente

**2) DICHIARARE il diritto della ricorrente ad essere assegnata all'Ambito Territoriale PUGLIA 0019 o ad altro Ambito più vicino alla propria residenza ed al proprio nucleo familiare fra quelli elencati nelle preferenze espresse nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso e sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; ovvero il suo diritto a rimanere presso la sede di prima assegnazione "Istituto Tecnico Economico A. De Viti De Marco" di Casarano (LE);**

Per l'effetto



**3) CONDANNARE le Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare i provvedimenti necessari ad assegnare la docente GUIDO Rosa Laura in organico in una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale PUGLIA 0019, o in altro Ambito più vicino alla propria residenza ed al proprio nucleo familiare fra quelli elencati nelle preferenze espresse nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso e sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; ovvero condannarle a mantenerla presso la sede di prima assegnazione "Istituto Tecnico Economico A. De Viti De Marco" di Casarano (LE);**

**ovvero condannarle ad adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei alla tutela del diritto reclamato dall'odierna ricorrente.**

**4) CONDANNARE le Amministrazioni convenute alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di Legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.**

**Con il medesimo decreto, l'On.le Giudicante vorrà fissare l'udienza di comparizione delle parti ed in quella sede, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, confermare con ordinanza il decreto emesso ed eventualmente fissare un termine per la instaurazione del giudizio di merito nel corso del quale la ricorrente intende chiedere l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione all'Ambito Territoriale PUGLIA 0019, o ad altra sede fra quelle elencate nelle preferenze espresse nella domanda di trasferimento secondo l'ordine di preferenza espresso e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, ed il diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.**

**Qualora l'On.le Giudicante ritenga prevalenti le esigenze di instaurazione del contraddittorio rispetto alle ragioni d'urgenza evidenziate nel presente ricorso, Vorrà emettere con ordinanza gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero quelli che Riterrà di giustizia, a seguito di comparizione delle parti da fissarsi con urgenza.**

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversi è di valore indeterminabile e che esso è dovuto nella misura di €259,00.

**Si depositano**

- 1) Contratto a tempo indeterminato della ricorrente del 28/11/2015;
- 2) Domanda di mobilità della ricorrente con elenco delle preferenze territoriali e punteggio;
- 3) Email di notifica della sede assegnata, del 13/08/2016;
- 4) Bollettino dei trasferimenti della scuola secondaria di II grado per l'a.s. 2016/2017;
- 5) Sentenza Tar Lazio n. 685/2017;
- 6) Verbale della Commissione medica relativo all'accertamento dell'invalidità del marito della ricorrente;
- 7) Ordinanza Giudice del Lavoro Tribunale di Foggia n. 56079 del 14/12/2016.;
- 8) Ordinanza Giudice del Lavoro Tribunale di Latina del 14.03.2017.

Maglie, li 20/03/2017

Avv. Nicola De Donno